



STUDIO CUGNASCO

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

commercialisti

NOTIZIARIO DI STUDIO

aprile 2025



Un ciaspolatore su una cresta in valle Vermenagna

Lo sapevate che...le ciaspole, che agli occhi di sciatori e alpinisti "fanno slow" - quindi un po' da sfigati - celano un segreto che buona parte degli "atleti da neve" non conoscono? Ci sono discipline sportive che, per quanto belle, ricalcano il marchio di fabbrica della nostra società, ovvero tutto deve essere veloce, forte, performante. Essere slow, a volte significa poter vedere oltre. Una progressione lenta in un bosco innevato, piuttosto che su un dolce pendio, dà modo di ascoltare il proprio respiro, di immergersi totalmente nel contesto naturale, apportando benefici psico-somatici impareggiabili. E qui in Provincia di Cuneo abbiamo itinerari alla portata di tutti, per i più allenati che possono spingersi in alta quota, o per chi è alle prime armi, che può percorrere strade innevate in favolosi contesti naturali. Fare attività fisica è importante, ancor più nella stagione fredda, che porta ad essere un po' più pigri. Le ciaspole in questo senso sono un'opportunità, alla portata davvero di tutti.

La Provincia di Cuneo può incantare i viaggiatori più sentimentali, può lasciare indifferenti quelli un po' più frettolosi e concreti, però una visione oggettiva è che il territorio della Granda offre una varietà di attività all'aria aperta ineguagliabile. La copertina 2025 della nostra newsletter sarà un viaggio fatto di immagini evocative di alcuni degli sport outdoor che si possono praticare nella nostra Provincia, unite al racconto di alcune curiosità. Ad accompagnarci in questo viaggio sarà il dottor Federico Bronzin, laureato in scienze motorie e tecniche sportive, guida ambientale, accompagnatore turistico e fotografo di viaggio, che ha deciso di fare della sua passione un lavoro, combinando il viaggio con l'attività fisica e cercando di dare un contributo per far scoprire la Provincia di Cuneo.

Indice

Editoriale	pag. 3
A cura del Prof. Alessandro Ciatti Càimi	
Le nostre rubriche	
Attività fiduciaria e di trust - a cura dell'Avv. Silvio Rivetti.....	pag. 7
Diritto penale dell'impresa - a cura dell'Avv. Riccardo Salomone.....	pag. 8
Il Terzo Settore - a cura dei professionisti dello Studio.....	pag. 9
Che avventura fare impresa! - a cura del Prof. Fabio Sansalvadore.....	pag. 10
Notizie in breve	pag. 11
Scadenario	pag. 16
Informazioni e contatti	pag. 17
Attività di sostegno al Terzo Settore	pag. 18

Collaborano al nostro Notiziario:

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

Avv. Silvio Rivetti

Avvocato in Cuneo, autore per *ISole24Ore*, docente presso il Master di diritto tributario dell'impresa (MDT) presso l'Università L. Bocconi di Milano, si occupa prevalentemente di diritto tributario.

Avv. Roberto Cugnasco

Avvocato in Milano, abilitato in Italia e New York, LL.M. (Master of Laws) presso la Yale Law School, Ph.D. in diritto commerciale presso l'Università di Roma Tor Vergata, si occupa prevalentemente di diritto societario e operazioni di M&A.

Avv. Riccardo Salomone

Avvocato penalista in Torino, Partner de *ISole24Ore*, si occupa prevalentemente di DLgs 231/2001, whistleblowing e diritto penale dell'impresa.

Prof. Fabio Sansalvadore

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e Professore a contratto presso l'Università di Torino, si occupa prevalentemente di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, bilanci di sostenibilità.

Ammortamento alla francese e anatocismo nei mutui a tasso variabile

Introduzione

In un precedente contributo destinato alla newsletter che con molta cortesia offre mensile ospitalità a qualche nostra breve riflessione, avevamo già avuto modo di confrontarci quanto al problema se l'ammortamento dei mutui, c.d. alla francese, potesse celare una violazione del divieto di anatocismo o d'interesse composto convenzionale, vietato dall'articolo 1283 del codice civile.

La Banca d'Italia nelle disposizioni relative alla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (Provvedimento del 29 luglio 2009, Allegato 3) insegna al riguardo che l'ammortamento in discorso si verifica tutte le volte in cui «La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta». Si caratterizza quindi per il succedersi di rate costanti, il cui importo totale non varia nel tempo, essendo piuttosto la composizione "interna" a variare (i.e. la quota capitale e la quota interessi).

Il motivo per cui al trascorrere del tempo corrisponde una quota di interessi più bassa deriva dal fatto che la quota interessi viene calcolata sul capitale residuo; ciò significa che mentre all'inizio del rapporto gli interessi vengono calcolati sul capitale totale mutuato, col passare del tempo, al decrescere delle rate, gli interessi vengono calcolati su una "base" minore (capitale residuo). All'interno di una rata che rimane identica nell'importo totale, il diminuire degli interessi col trascorrere del tempo determina un aumentare della quota capitale; il piano di ammortamento alla francese si caratterizza, infatti, per una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. Se il vantaggio è quello di non dover fronteggiare delle rate di importi imprevedibili (la rata è, infatti, costante), lo svantaggio – che induce gli istituti di credito italiani a proporre assai spesso ai mutuatari la modalità di cui stiamo discorrendo – è quello che, in caso di un'estinzione anticipata il mutuatario non consegue un gran beneficio

economico dal momento che gli interessi, che non sono dovuti in caso di estinzione anticipata, potrebbero essere di importi non consistenti e determinare, quindi, un onere economico comunque importante a suo carico.

La decisione delle sezioni unite

Al riguardo, si erano pronunziate lo scorso anno le sezioni unite della cassazione (sentenza 29 maggio 2024, n. 15130) su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Salerno, ai sensi del novello articolo 363 bis c.p.c. A dire di quets'ultimo giudice infatti il testo contrattuale non avrebbe indicato espressamente che il piano di ammortamento era quello c.d. "alla francese" né che veniva applicato il regime di capitalizzazione "composto" degli interessi.

Veniva invece indicato l'importo mutuato, la durata del prestito, il numero delle "rate costanti" da restituire con la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi, il TAN (tasso annuo nominale) e il TAE (tasso annuo effettivo, "maggiore del TAN").

Domandava allora se l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori – pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese – potesse comportare la indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, cod. civ., nonché la violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b. che impone, a pena di nullità, che "i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora", con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo "B.O.T." (art. 117, comma 7, T.u.b.)" (a pag. 4-5 dell'ordinanza). Invero l'ordinanza del giudice remittente chiariva che non era nella specie in discussione il problema dell'eventuale violazione del divieto di anatocismo convenzionale e che la questione rimessa riguardava

invece esclusivamente l'eventuale invalidità della clausola appunto per indeterminabilità dell'oggetto. Di diverso avviso andavano tuttavia – giustamente riteniamo noi – le sezioni unite.

Nella motivazione del giudice di merito si dava infatti «per acquisito» il fatto che nei piani di ammortamento “alla francese” gli interessi (seppur non anatocistici in senso tecnico) producano comunque, a loro volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi, aspetto quest'ultimo decisivo ma sul quale il Tribunale non aveva svolto alcun accertamento fattuale.

Al riguardo, la Corte di cassazione (con sentenza 13144 del 2023) aveva insegnato che non potesse ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione fosse accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato.

Dal canto suo, la Procura generale aveva osservato nella sua requisitoria che «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - «ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi».

Ricordavano ancora le sezioni unite come tra gli studiosi della matematica applicata sia acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si

verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.).

Non escludevano finalmente che l'operazione di finanziamento si potesse realizzare pure mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe da ritenersi una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti.

Gli interessi maturati su un capitale non ancora esigibile

Il principale argomento critico utilizzato contro la legittimità del sistema di ammortamento in discorso è che esso comporta - come riflesso ex ante della programmata imputazione dei pagamenti a interessi in misura maggiore che al capitale - che il debito da (cioè una certa quantità di) interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile, il che si assume non essere consentito dall'art. 821, comma 3, cod. civ.

Si può tuttavia replicare osservando che lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi “maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto” del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore.

Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono, poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve considerare pure che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati “in ragione d'anno” (art.

1284, comma 1, cod. civ.) e parametrati - per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato - al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. "all'italiana".

Del resto, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. L'obbligazione degli interessi è definita come "accessoria" per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia.

Il nuovo intervento della cassazione. I mutui a tasso variabile

Sul punto è tornato di recente il Giudice di legittimità con l'ordinanza 19 marzo 2025, n. 7382. Questa volta con riguardo a un mutuo a tasso variabile (le sezioni unite avevano espressamente dichiarato di non potersi occupare di tale questione giacché l'ordinanza di rinvio pregiudiziale riguardava un mutuo a tasso fisso).

Si deve premettere che la decisione dichiara il motivo, nel quale si prospettava la questione che ci riguarda inammissibile siccome mancante nella specie di riferimenti al concreto atteggiarsi della pattuizione, in contrario con quanto avevano insegnato quindi le sezioni unite.

A ogni buon conto, la decisione esclude correttamente che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.

Invero, il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti"

(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.

Tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.

Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile non si determina allora alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.

Piuttosto occorre verificare, nei singoli casi, se il piano di ammortamento riporti in modo chiaro e inequivoco l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Diversamente infatti il contratto si rivelerebbe non trasparente, giacché il mutuatario non avrebbe integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.

In senso contrario, non rileva invece che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti

rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile – scrive la Cassazione – «menzionata evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile».

Una brevissima conclusione

A voler essere più realisti, come si dice, del re verrebbe da chiedersi se tutto questo rumore sulla pretesa sussistenza del divieto di interesse anatocistico convenzionale, con riguardo ai mutui con piano di ammortamento alla francese, non dipenda soprattutto, se non esclusivamente, dal fatto che i giudici, gli avvocati e assai spesso pure i professori di diritto si siano potuti sottrarre allo studio di quella importantissima disciplina – temutissima però dagli studenti dei corsi di laurea a indirizzo economico – impartita sotto l'intitolazione «Matematica finanziaria».

Le nostre rubriche

Attività fiduciaria e di trust

(a cura dell'Avv. Silvio Rivetti)

Le novità fiscali sui trust: il D.Lgs. 139/2024 e la circolare 3/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate

Con l'emanazione della circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024, che ha riformato la disciplina fiscale dei trust nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni, nella prospettiva di superare le incertezze interpretative del passato e di delineare un quadro normativo più chiaro e coerente con la giurisprudenza tributaria venutasi a consolidare in tema di tassazione indiretta del trust stesso. La circolare ricorda come, con la riforma apportata dal D.Lgs. n. 139/2024, l'articolo 1 del Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, TUSD, sia stato modificato per includere espressamente i trasferimenti derivanti da trust tra quelli soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni. Ciò implica che l'imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi quelli derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, a condizione che siano idonei ad apportare un arricchimento effettivo in capo ai beneficiari, escludendo quindi i trust di garanzia, liquidatori o di scopo non liberali.

La circolare si sofferma inoltre sul nuovo articolo 4-bis del TUSD, che introduce il principio della "tassazione all'uscita", prevedendo che l'imposta sulle successioni e donazioni sia dovuta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari e non al momento dell'apporto dei beni nel trust. Al riguardo, è precisato che i beneficiari saranno tenuti a presentare la denuncia ai sensi dell'articolo 19 del DPR 131/1986 entro trenta giorni dal trasferimento, autoliquidando e versando l'imposta dovuta. In alternativa, il disponente (o il trustee, in caso di trust testamentario) può optare per la "tassazione in entrata", versando l'imposta al momento dell'apporto dei beni nel trust. Questa scelta può essere vantaggiosa per anticipare il carico fiscale e beneficiare delle aliquote e franchigie vigenti al momento dell'apporto. Tuttavia, se i beneficiari non sono individuati al momento dell'apporto, si applica l'aliquota più elevata (attualmente l'8%) senza possibilità di usufruire delle franchigie.

In tema è importante notare che, se i beneficiari finali appartengono a una categoria diversa da quella considerata al momento dell'apporto, il trasferimento sarà soggetto a tassazione in uscita, con possibilità di detrarre l'imposta già versata in entrata. Appare evidente che la possibilità di scegliere tra la tassazione "in entrata" e "in uscita" offre flessibilità nella pianificazione patrimoniale, ma richiede un'attenta valutazione delle implicazioni fiscali sottese, soprattutto in relazione alla determinazione dei beneficiari e alla loro categoria. Quanto alle regole di territorialità, la circolare si sofferma sulle regole di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del TUSD, il quale stabilisce che, se il disponente è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l'imposta si applica a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, ovunque situati; mentre, se il disponente non è residente in Italia, l'imposta si applica solo ai beni e diritti esistenti nel territorio italiano trasferiti ai beneficiari.

L'atto di prassi reca istruzioni anche a proposito delle regole applicabili ai trust preesistenti, precisando che le nuove disposizioni si applicano anche ai trust già istituiti alla data del 1° gennaio 2025. Per i trust preesistenti in cui è stata già applicata l'imposta di donazione al momento dell'apporto, non sarà dovuta ulteriore imposta al momento del trasferimento ai beneficiari, a condizione che questi appartengano alla stessa categoria considerata in entrata. In caso contrario, il trasferimento sarà soggetto a tassazione in uscita, con possibilità di detrarre l'imposta già versata.

L'emanazione della circolare offre all'interprete e all'operatore di diritto un opportuno ausilio per la migliore comprensione e applicazione delle novelle introdotte, a cura del D.Lgs. n. 139/2024, al regime fiscale dei trust in Italia, chiarendo aspetti finora controversi riguardanti l'imposizione indiretta.

Le nostre rubriche

Diritto penale dell'impresa

(a cura dell'Avv. Riccardo Salomone)

Il trasferimento fraudolento di valori – reato sempre attuale

Il trasferimento fraudolento di valori, disciplinato dall'art. 512-bis del codice penale, rappresenta una fattispecie criminosa particolarmente interessante, come evidenziato dalla sentenza della Cassazione n. 44643/2022. Parliamo di un reato che si caratterizza per la sua natura di reato istantaneo con effetti permanenti e a forma libera.

Ma entriamo nel merito della questione. La peculiarità di questo reato sta nel suo momento consumativo, che coincide con la realizzazione dell'intestazione fittizia finalizzata ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Un aspetto fondamentale, come sottolineato dalla Cassazione nella sentenza n. 7317/2023, è che si tratta di un reato di pericolo astratto: questo significa che è sufficiente il compimento di qualsiasi negozio giuridico con finalità elusiva, valutata ex ante secondo il criterio dell'uomo medio.

Un elemento caratterizzante è il dolo specifico, che consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. È interessante notare come, secondo la sentenza n. 44643/2022, questo elemento soggettivo possa configurarsi anche prima che la procedura di prevenzione sia intrapresa, quando l'interponente possa fondatamente presumere l'inizio. Lo "scopo elusivo" prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche dal solo fondato timore del loro inizio.

Per quanto riguarda la struttura del reato, va evidenziato che si tratta di un reato solo eventualmente plurisoggettivo. Come chiarito dalla sentenza n. 13836/2023, il terzo fittiziamente interposto risponde a titolo di concorso con l'interponente quando, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma. È sufficiente che la particolare finalità tipizzata dalla disposizione incriminatrice sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto.

Un aspetto particolarmente rilevante, evidenziato dalla sentenza n. 30609/2023, riguarda la prova della

condivisione da parte dell'intestatario fittizio della finalità elusiva, che può desumersi da elementi sintomatici come i rapporti di parentela o familiarità con il soggetto che intende schermare i propri beni, nonché dalla consapevolezza delle vicende giudiziarie di quest'ultimo.

Nel caso specifico analizzato dalla sentenza in commento, il tribunale ha correttamente ritenuto che la cessione delle quote societarie, lungi dall'essere il frutto di una genuina volontà negoziale, rappresentasse lo schermo dietro il quale si è tentato di porre al riparo le quote dai rischi di una possibile confisca di prevenzione. La compiacente collaborazione prestata dal ricorrente ha contribuito a integrare gli elementi costitutivi del reato.

È importante sottolineare che, come stabilito dalla sentenza n. 26933/2022, una volta accertata l'attribuzione fittizia, non è richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, trattandosi di elemento estraneo alla fattispecie. Inoltre, la finalità elusiva può concorrere con altri scopi perseguiti dall'agente, non dovendo essere necessariamente collegata all'urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una possibile ablazione.

Le nostre rubriche

Il terzo settore

(a cura dei professionisti dello Studio)

Il bilancio sociale

Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Il suo fine è quello di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.

In attuazione dell'art. 7, c. 3 della L. 106/2016, le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali sono stati definiti dal DM 04.07.2019.

Le Linee Guida individuano le seguenti finalità del bilancio sociale:

- fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell'ente;
- aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;
- favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione;
- fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders;
- dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti;
- fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti;
- rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione;
- esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire;
- fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera;
- rappresentare il "valore aggiunto" creato nell'esercizio e la sua ripartizione.

Sono tenuti alla redazione del bilancio sociale:

- **gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro;**

- i centri di servizio per il volontariato;
- le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali;
- i gruppi di imprese sociali.

Il bilancio sociale è per sua natura un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders, o portatori di interessi, quali associati, lavoratori, operatori, decisori, amministratori, istituzioni, potenziali donatori, interessati a reperire informazioni sull'ente che lo ha redatto, attraverso il quale i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che l'organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli stakeholders.

Per gli enti tenuti alla redazione del bilancio sociale, questo dovrà contenere almeno le informazioni di seguito indicate (Allegato al DM 04.07.2019):

- metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale;
- informazioni generali sull'ente;
- struttura, governo e amministrazione;
- persone che operano per l'ente;
- obiettivi e attività;
- situazione economico-finanziaria;
- altre informazioni;
- monitoraggio svolto dall'organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti).

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle Linee Guida, ai sensi degli artt. 30, c. 7 del DLgs. 117/2017 e 10, c. 3 del DLgs. 112/2017. Per gli ETS non commerciali, il bilancio sociale è depositato ogni anno presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; per gli ETS commerciali, il deposito avviene presso il Registro delle imprese entro 60 giorni dall'approvazione.

Il bilancio sociale è pubblicato sul sito Internet dell'ente o, qualora ne sia sprovvisto, su quello della rete associativa a cui l'ente aderisce. Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano comunque l'opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.

Le nostre rubriche

Che avventura fare impresa!

(a cura del Prof. Fabio Sansalvadore)

Percorrere nuove strade, costruire il futuro aziendale.

L'escursionismo porta a seguire un percorso, che può essere su terra, su neve – come ben rappresentato sulla copertina di questo mese, dedicata alla ciapolata – ma anche all'interno di un'azienda, in cui le attività di ricerca e sviluppo (R&S) potrebbero essere definite come "escursionismo aziendale".

Se dovessimo definire l'escursionismo potremmo infatti individuarlo come un'attività all'aperto che consiste nel camminare lungo sentieri e percorsi naturali. Può variare da semplici passeggiate in parchi e riserve naturali a escursioni più impegnative in montagna, appunto anche sulla neve. Gli itinerari possono adattarsi a vari livelli di difficoltà e si possono trovare percorsi adatti sia ai principianti che agli escursionisti esperti. È importante essere ben preparati, indossare calzature adeguate e controllare le condizioni meteorologiche prima di partire.

Se dovessimo rileggere in chiave aziendale questa attività potremmo dire che si tratta di un'attività attraverso la quale le aziende esplorano il mercato (sentieri e percorsi) cercando nuove opportunità di crescita e sviluppo. L'intensità di questa attività può essere variamente graduata tra ricerca di inseguimento (semplici passeggiate) oppure ricerca d'avanguardia e anticipazione (escursioni più impegnative) realizzata da aziende che si affacciano per la prima volta a queste attività (principianti) oppure ad altre in cui la ricerca e sviluppo è un'attività sistematica (escursionisti esperti). Considerando i rischi di questa attività – sostenimento anticipato dei costi e incertezza di ottenimento di risultati futuri – occorre essere ben preparati utilizzando risorse – finanziarie, umane e di conoscenze – adeguate senza mai dimenticare le condizioni ambientali in cui si opera (condizioni meteorologiche).

La crescita aziendale tramite l'attività di R&S è un processo strategico che può portare a innovazioni significative e a miglioramenti nelle performance aziendali. Ecco alcune basi di questo approccio:

1. Innovazione e sviluppo di nuovi prodotti:

- la R&S permette alle aziende di introdurre nuovi prodotti sul mercato, rispondendo alle esigenze dei consumatori e cogliendo opportunità di mercato;

- tramite aggiornamento dei prodotti esistenti è possibile apportare miglioramenti ai prodotti attuali, aumentando la loro competitività e durata sul mercato;

2. Efficienza dei Processi:

- l'ottimizzazione dei processi produttivi migliora l'efficienza e la qualità dei prodotti e riduce i costi;

- automazione e introduzione di nuove tecnologie ottimizzano il lavoro e riducono gli sprechi.

3. Vantaggio Competitivo:

- sviluppo di tecnologie uniche e proprie capaci di creare un vantaggio competitivo difficile da replicare;

- adattamento rapido alle tendenze di mercato e ai cambiamenti delle preferenze dei consumatori.

4. Sostenibilità:

- le attività di R&S possono focalizzarsi su prodotti e processi ecologici, contribuendo a una crescita sostenibile e a una migliore reputazione aziendale;

- compliance normativa: avere una solida R&S può aiutare le aziende a rispettare le normative ambientali e le aspettative sociali crescenti.

5. Collaborazioni Strategiche:

- partnership con Università e centri di ricerca ampliano le capacità dell'azienda, portando a risultati di ricerca più rapidi e innovativi;

- partecipare a consorzi di ricerca può favorire la condivisione delle conoscenze e delle risorse.

6. Investimento e finanza:

- finanziamenti, risorse a fondo perduto, sovvenzioni e incentivi fiscali a sostegno delle attività di R&S, possono rendere gli investimenti meno onerosi;

- gli investimenti in R&S possono generare ritorni significativi nel lungo termine, rendendo l'azienda più resiliente e pronta a crescere.

In sintesi, la R&S rappresenta una leva fondamentale per la crescita aziendale. Attraverso l'innovazione, l'ottimizzazione dei processi e la creazione di vantaggi competitivi, le aziende possono posizionarsi meglio nel mercato e rispondere efficacemente alle sfide future. L'investimento strategico in R&S non solo favorisce la crescita, ma contribuisce anche alla sostenibilità e alla responsabilità sociale dell'impresa.

Notizie in breve

Obbligo di stipula delle polizze catastrofali, la proroga porta alcuni chiarimenti

Dopo il rinvio del termine ad opera del DL 39/2025 – che vede l'obbligo in oggetto in vigore dallo scorso 31 marzo solo per le **grandi imprese** (seppure con sanzioni applicabili trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza), mentre le **medie imprese** dovranno adeguarsi entro l'**1.10.2025** e le **piccole e microimprese** entro il **31.12.2025** – il MIMIT ha fornito le prime risposte alla richiesta di numerosi chiarimenti. Uno dei più rilevanti riguarda l'obbligo di assicurare gli immobili condotti in locazione da parte delle imprese esercenti attività all'interno dei medesimi, poiché il DL fiscale collegato alla legge di bilancio aveva individuato i beni da assicurare facendo riferimento a quelli elencati nell'art. 2424, c. 1, del codice civile, alla sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3); pertanto tale rinvio normativo poteva essere inteso nel senso che vanno assicurati i soli beni di proprietà iscrivibili all'attivo di Stato Patrimoniale. Il Ministero ha invece spiegato che il riferimento all'art. 2424 cod. civ. deve essere inteso come mero rinvio ai beni ivi elencati al fine della loro identificazione; pertanto l'imprenditore deve assicurarli anche se sugli stessi non ha alcun diritto di proprietà, a meno che risultino già coperti da analoga polizza assicurativa da parte del proprietario. Inoltre se un immobile viene utilizzato in via promiscua sia come abitazione che come luogo di svolgimento della propria attività, l'imprenditore dovrà assicurare, secondo gli obblighi previsti, la porzione di fabbricato destinata all'esercizio dell'attività.

Dubbia deducibilità per le spese di trasferta non tracciate

Il mancato rispetto dei nuovi obblighi sulla tracciabilità delle spese di trasferta previsti dall'art. 1 c. 81 e 83 della L. 207/2004 è passibile di produrre conseguenze penalizzanti per gli operatori coinvolti. Sono previste l'imponibilità del rimborso erogato in capo al dipendente e l'indeducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle somme rimborsate dal datore di lavoro. Si verificherebbe quindi una doppia imposizione dei rimborsi in esame che, in prima battuta, potrebbe creare un'evidente

disparità con l'ipotesi analoga dei rimborsi delle suddette spese erogati in via forfetaria ai lavoratori autonomi.

In merito al rimborso delle spese di trasferta sostenute direttamente dal dipendente senza pagamento tracciato ma in presenza di nota spese, il datore di lavoro dovrebbe comunque procedere al rimborso, in base all'obbligo previsto da C.C.N.L., ferma restando l'imponibilità integrale del rimborso e quindi di un netto percepito dal lavoratore a titolo di rimborso inferiore alle spese sostenute. In alternativa, le spese di trasferta sostenute dal dipendente senza pagamento tracciato potrebbero essere rimborsate al lordo delle imposte e dei contributi su esse dovuti o, comunque, in modo forfetario.

Colonnine di ricarica con corrispettivi: nuovo obbligo in arrivo

Il Regolamento (UE) 2023/1804 ha stabilito che il punto di ricarica sia connesso digitalmente, inviando e ricevendo informazioni in tempo reale, comunicando in modo bidirezionale con la rete elettrica e il veicolo elettrico, al fine di essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e misurare i flussi di energia elettrica. La norma dà attuazione ai principi e ai criteri direttivi contenuti nell'art. 16, c. 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, integrando gli interventi di cui al decreto legislativo n.1, del 2024, garantendo il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e **trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri** da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente. Si demanda a uno specifico provvedimento direttoriale, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della disposizione, la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, escludendo qualsiasi informazione sui clienti. Sono previste sanzioni connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, anche se con dati incompleti o non veritieri, delle operazioni di ricarica.

Plusvalenze per società non residenti con regime fiscale PEX

Il 9.04.25, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha pubblicato la Norma di comportamento n. 229 sull'applicazione del regime PEX alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti realizzate da enti non residenti nell'UE o SEE.

Quest'ultima descrive in che modo **si estende l'agevolazione fiscale anche agli enti di Stati non membri** dell'Ue, indipendentemente dall'esistenza di convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni. Infatti, tale agevolazione è concessa a condizione che il Paese di residenza del soggetto non residente permetta un efficace scambio di informazioni con l'Italia. Il documento evidenzia altresì, che eventuali limitazioni al regime di esenzione possono emergere qualora i trattati internazionali escludano l'esercizio del potere impositivo da parte dello Stato di residenza della società partecipante, ovvero dello Stato di origine e nei casi in cui sussistano limitazioni specifiche dettate da convenzioni bilaterali.

Criptoattività: realizzo di plusvalenze finanziarie da cessione di valute e compilazione della dichiarazione dei redditi

A decorrere dall'anno 2025, con riferimento ai redditi derivanti da cessioni di partecipazione qualificate e non qualificate, ivi comprese le cryptoattività, realizzate nell'anno 2024, sarà possibile utilizzare il modello 730 (quadro T) anziché il modello Redditi persone fisiche. Tale semplificazione, contenuta nel decreto adempimenti - DLgs 1/2024 - eviterà, pertanto, ai contribuenti che redigono il modello 730/2025 di dover presentare una dichiarazione aggiuntiva per dichiarare e tassare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di cryptoattività.

IMU: valida la scrittura privata sui diritti reali anche se non trascritta

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4329/2025 del 19 febbraio, ha chiarito che la costituzione di un diritto reale di abitazione mediante scrittura privata registrata, ma non autenticata né trascritta, è **idonea a esonerare il proprietario dal pagamento dell'IMU**, trasferendo l'obbligo

tributario all'habitor per tutta la durata del diritto attribuitogli. La decisione si fonda sull'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, secondo cui il soggetto passivo dell'IMU è il titolare di diritti reali di godimento. La trascrizione dell'atto nei registri immobiliari ha solo effetti dichiarativi e non costituisce un requisito essenziale per l'opponibilità all'ente impositore, purché la scrittura privata sia registrata e comunicata al Comune prima dell'annualità oggetto di accertamento.

Nuovi impatriati anche senza precedente residenza in Italia

Nelle risposte agli interPELLI pubblicate il 12 marzo l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti che non sono mai stati fiscalmente residenti in Italia possono applicare, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati. Il limite annuo di 600.000 euro previsto dalla normativa non va ragguagliato anche se il trasferimento della residenza sia avvenuto nel corso del periodo d'imposta.

Inoltre l'avvio di un'attività di lavoro autonomo in Italia, nei confronti di una società appartenente al gruppo presso di cui il contribuente è stato impiegato all'estero prima del rientro nel nostro paese, comporta l'allungamento a sette periodi d'imposta del periodo di permanenza all'estero per beneficiare del regime, anche se l'attività non viene svolta in via esclusiva per tale soggetto dopo il rientro in Italia.

L'affrancamento delle riserve conviene in caso di distribuzione ai soci

Nella chiusura dei bilanci, occorre valutare l'opportunità dell'affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione di imposta previsto dall'articolo 14 del DLgs 192/2024. La norma consente di eliminare il regime di sospensione per le riserve che erano già iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2023 e che sono ancora esistenti nel bilancio successivo, pagando un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap del 10% in quattro rate annuali da giugno 2025 a giugno 2028. Per i soci, la distribuzione della riserva affrancata (equiparata a riserva di utili) è tassata nelle società di capitali come un dividendo, mentre non comporta alcuna imposizione sui soci di società di persone o di capitali trasparenti.

L'effetto è retroattivo al 1° gennaio 2025, anche per riserve distribuite dopo il 31 dicembre 2024, ma prima del pagamento.

Quando conviene aderire:

- se la società intende distribuire le riserve ai soci nel 2025 o anni successivi;
- per evitare la tassazione ordinaria sulla riserva in caso di distribuzione;
- se si vuole aumentare il costo fiscale delle partecipazioni (utile in caso di future plusvalenze);
- se la società applica l'IRES premiale (Legge 207/2024) e ha bisogno di distribuire dividendi da riserve.

Quando non conviene aderire:

- se la riserva resta nel patrimonio netto e non verrà distribuita;
- se verrà usata per coprire perdite (non è tassata in questo caso);
- in caso di fusione senza avanzo di fusione sufficiente: la riserva scompare e l'affrancamento è inutile;
- se si intende ricorrere all'assegnazione agevolata (tassazione al 13%, ma definitiva anche per i soci).

L'affrancamento è pertanto vantaggioso solo se è previsto un uso "imponibile" della riserva (es. distribuzione ai soci). Le società devono valutare caso per caso, soprattutto in funzione di eventuali piani di distribuzione, liquidazione, operazioni straordinarie o strategie fiscali sui dividendi.

Costituzione del diritto superficie con imposta di registro al 9%

La **costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo**, al fine di costruire un impianto fotovoltaico, è soggetta all'**imposta di registro con l'aliquota del 9%**: lo riconosce l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025, con la quale viene dunque cancellato il precedente orientamento dell'amministrazione finanziaria, contenuto nella circolare 36/E/2013, ove si affermava che agli atti traslativi o costitutivi del diritto di superficie erano soggetti ad imposta di registro con aliquota del 15%. Il dietrofront fatto dall'Agenzia è frutto di quanto contenuto in due sentenze di Cassazione (la n. 3461/2021 e la n. 27293/2024) che hanno inquadrato la fattispecie appunto nel primo periodo dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1983 che dispone l'aliquota del 9% per tutti gli

"atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento"; mentre secondo la precedente opinione dell'Agenzia avrebbe dovuto essere inquadrata nel terzo periodo della predetta Tariffa, all'art. 1, che dispone del "trasferimento" che "ha per oggetto terreni agricoli" a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. La differenza sta nel fatto – secondo i giudici – che il diritto di superficie si "**costituisce**" e non si "**trasferisce**".

Nuovi codici Ateco 2025

Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio in sostituzione della precedente ATECO 2007 e dell'aggiornamento 2022.

Ai fini amministrativi, non è necessario effettuare alcuna comunicazione in quanto il processo di riclassificazione è eseguito d'ufficio dalle Camere di Commercio. Sarà il contribuente a dover verificare la correttezza della riclassificazione ed eventualmente chiederne rettifica attraverso il portale istituito dal sistema camerale, con le modalità previste.

Tutti gli operatori coinvolti sono tenuti ad utilizzare dal 1° aprile i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.

L'adozione però della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione per riallineare la nuova codifica della posizione fiscale all'Anagrafe Tributaria.

Variazione che dovrà comunque essere fatta all'atto della presentazione della prima dichiarazione di variazione, o se previsto da specifiche normative o regolamenti.

L'assegnazione ai soci di riserve in natura non è una compensazione

Con la pronuncia 29.12.2024 n. 38472, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può essere interpretata come "compensazione" (e tassata con l'imposta di registro dello 0,5%) l'assegnazione di riserve e dividendi "in natura", da parte della società controllata Beta (avente ad oggetto le azioni della società Delta di titolarità Beta) a favore della controllante Alfa. In particolare, in sede di giudizio di secondo grado la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto che l'operazione dovesse essere interpretata come compensazione tra:

- il debito di Beta verso Alfa relativo “al pagamento da effettuarsi a favore di Alfa a seguito di una delibera di Beta di distribuire ai soci utili e riserve”;
- e il credito di Beta verso Alfa “relativo al pagamento delle azioni di Delta cedute da Beta ad Alfa”.

La Corte, però, evidenzia come la compensazione richieda “l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti”, mentre l'operazione di assegnazione è priva di questo presupposto. Con un semplice esempio: per esserci compensazione vi devono essere ragioni di credito e debito incrociate tra due soggetti, vi deve essere l'obbligo di A di pagare 100 a B e un diverso obbligo di B di pagare 100 ad A. La Corte ha inoltre escluso che l'operazione in questione rientri nel campo di applicazione dell'Iva

Bonus nati

Con il messaggio Inps n. 1303 del 16.4.2025 è stato comunicato il rilascio del servizio “Bonus nuovi nati” per la presentazione delle relative domande.

Il c.d. “bonus nuovi nati” di cui all'art. 1 comma 206 della L. 207/2024, di importo pari a 1.000 euro, è erogato, su domanda, dall'Inps una tantum in presenza dei requisiti di accesso richiesti. La domanda di richiesta del bonus dovrà essere presentata sul sito dell'Inps utilizzando la propria identità digitale.

La domanda può essere presentata anche tramite Contact Center Multicanale o per il tramite degli Istituti di patronato. Per la presentazione delle domande attraverso l'app Inps mobile occorre attendere un successivo messaggio dell'Istituto stesso.

Lavoro intermittente

Come ormai da prassi consolidata, l'Inps esclude dagli incentivi contributivi il contratto di lavoro intermittente vista

- la particolarità di questa forma contrattuale, nata per far fronte ad attività lavorative di natura discontinua;
- la ratio dell'agevolazione (incentivare i rapporti di lavoro stabili).

Se tale orientamento appare coerente per gli incentivi all'assunzione di personale a tempo indeterminato, il discorso potrebbe non essere valido per gli incentivi che:

- riguardano assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale;
- si prefiggono lo scopo di sostenere il reddito del lavoratore, come per la decontribuzione per le lavoratrici madri.

In merito, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, per valutare l'accesso della lavoratrice intermittente a tempo indeterminato alla decontribuzione totale lavoratrici madri occorre fare riferimento al dato letterale della norma e tenere in considerazione le finalità economiche cui l'agevolazione tende (interpello Min. Lavoro 2/2025).

Se pertanto un incentivo che riguarda assunzioni a tempo determinato o stagionale ha finalità diverse da quelle di incrementare l'occupazione stabile, potrebbe essere opportuno rivedere tale orientamento, ammettendo in questi casi i rapporti di lavoro intermittente.

Fondo Est: cambio contribuzione

Cambia da aprile 2025 la contribuzione da destinare al Fondo Est per i lavoratori cui si applica il CTerziario distribuzione e servizi ed il Ccnl della Distribuzione Moderna Organizzata.

La novità viene illustrata dal Fondo Est attraverso la circolare n. 1 del 10 aprile 2025.

In particolare, dal 1° aprile 2025 i contributi ordinari mensili di Fondo Est per i contratti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (codice Cnel H011) e della Distribuzione Moderna Organizzata (codice Cnel H008), passeranno dagli attuali 12 euro (di cui 10 a carico dell'azienda e 2 a carico del lavoratore) a 15 euro per dipendente (di cui 13 a carico dell'azienda e 2 a carico del lavoratore).

Sempre dal 1° aprile 2025, i versamenti volontari dei dipendenti a cui vengono applicati i suddetti contratti, saranno aumentati a 15 euro mensili.

Festività tra aprile e giugno

Nel periodo compreso tra aprile e giugno 2025 ricorrono diverse festività religiose e civili (lunedì dell'Angelo, anniversario della Liberazione d'Italia, Festa dei lavoratori e Festa della Repubblica) ricadenti in giorni infrasettimanali, quindi normalmente lavorativi.

In linea generale il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro senza subire alcuna decurtazione della retribuzione, mentre l'eventuale svolgimento della prestazione lavorativa in coincidenza con tali ricorrenze può avvenire soltanto con il consenso del dipendente. In assenza di accordo, il rifiuto della prestazione è legittimo in virtù del principio di corrispettività stabilito dall'art. 1460 c.c., come confermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 23.11.2017 n. 27948).

Tra le varie, si evidenzia che, in caso di prestazione lavorativa in occasione della festività, la disciplina può variare in funzione dell'eventuale previsione di un riposo compensativo.

Ad esempio, se il lavoratore non beneficia di un giorno di recupero, dovrà essergli riconosciuto, oltre al trattamento per la festività, anche il compenso per lavoro straordinario festivo.

Numeri utili

Aliquote Irpef:	
- fino a 28.000	23 %
- oltre 28.000 fino a 50.000	35 %
- oltre 50.000,00	43 %
Aliquota Ires	24 %
Aliquota Irap	3,9 %
Cedolare secca canone concordato	10 %
Cedolare secca ordinaria	21 %
Cedolare secca locazioni brevi (dal 2° immobile locato)	26 %
Cambio €/€ (1)	1,1373
Rivalutazione TFR (2)	1,123752 %
Indice ISTAT (3)	1,7 %
Saggio di interesse legale (4)	2 %
Tassi Euribor (5)	
- 6 mesi	2,161 %
- 12 mesi	2,105 %
(1) Rilevazione alla data del 29.04.2025	
(2) Maturato nel periodo compreso tra il 15.03.2025 e il 14.04.2025	
(3) Variazione % del mese di marzo 2025 sul mese di marzo 2024	
(4) A decorrere dall'1.01.2025	
(5) Aggiornati alla data del 24.03.2025, valuta del 26.03.2025, base 365	

Scadenziario

Mese di maggio


Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Venerdì 2	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
Venerdì 16	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Venerdì 16	Contributi Inps artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre gennaio-marzo.
Venerdì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
Venerdì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operative nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del Tuir.
Venerdì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Venerdì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime opzionale trimestrale	Liquidazione dell'Iva relativa al trimestre gennaio-marzo e versamento dell'Iva a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
Venerdì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Venerdì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di aprile sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Lunedì 26	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di aprile, in via obbligatoria o facoltativa.
Venerdì 30	Imposte dirette	Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 30 aprile 2025	Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese.
Venerdì 30	Imposte dirette	Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 30 aprile 2025 e hanno deliberato la distribuzione di utili	Registrazione del verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Informazioni e contatti

Lo Studio Cugnasco è composto da un team di commercialisti abilitati, coadiuvati da esperti collaboratori, da una consulente del lavoro organizzata con un proprio ufficio paghe, nonché da professionisti esterni che supportano l'attività di consulenza e assistenza alla Clientela.

CONTATTI		
Commercialisti		Ufficio consulenza del lavoro paghe@studiocugnasco.it
Dr. Massimo Cugnasco	m.cugnasco@studiocugnasco.it	Elisabeth Bottasso
Dr. Fernando Coccarelli	f.coccarelli@studiocugnasco.it	Danila Tonelli
Dr. Giovanni Collino	g.collino@studiocugnasco.it	Rebecca Vienco
Rag. Cristina Martini	c.martini@studiocugnasco.it	
Dr. Davide Luciano	d.luciano@studiocugnasco.it	Segreteria segreteria@studiocugnasco.it
Dott.ssa Marianna Cugnasco	mar.cugnasco@studiocugnasco.it	Daniela Dao Ormena
		Elisa Tardivo
		Delona Hyseni
Consulente del lavoro		Consulenza legale esterna – of counsel
Rag. Monica Bongiovanni	m.bongiovanni@studiocugnasco.it	Rivetti Avv. Silvio
Praticante		Strutture controllate
Dott.ssa Miruna Puscasu	m.puscasu@studiocugnasco.it	Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. ge.co@studiocugnasco.it
Consulente contabile		(società fiduciaria e di trust)
Erica Martini	e.martini@studiocugnasco.it	Strutture collegate e rapporti internazionali
Ufficio contabilità		EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers
Chiara Giordano		www.eurodefi.org
Massimo Bruno		Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Valentina Cravero		www.il-trust-in-italia.it
Daniela Costa		
Giulia Dutto		
Livia Griseri		
Stefania Dalmasso		



DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
12100 Cuneo

Tel. +39 0171 63.44.40

Fax +39 0171 66.103

E-mail info@studiocugnasco.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lun.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mar.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mer.	8.30-12.30	14.30-18.30
Gio.	8.30-12.30	14.30-18.30
Ven.	8.30-12.30	14.30-18.30

Lo Studio resterà chiuso venerdì 2 maggio.

Attività di sostegno al Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale nella società. Le nuove politiche europee promuovono la collaborazione tra gli enti del terzo settore, le istituzioni pubbliche e il settore privato, al fine di creare sinergie e massimizzare l'impatto delle azioni intraprese. Questo approccio integrato e collaborativo permette di affrontare in modo più efficace le sfide sociali, lavorando insieme per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Nell'attività di sostegno ai progetti del terzo settore ognuno può contribuire anche allo sviluppo locale. È in quest'ottica che lo Studio Cugnasco sostiene la **Fondazione ADAS ETS di Cuneo** e promuove il progetto "Non solo hospice".



PROGETTO NON SOLO HOSPICE



La Fondazione ADAS ETS di Cuneo si sta impegnando a raccogliere fondi per realizzare il **progetto "Non solo Hospice"**, un progetto che prevede la realizzazione di un vero e proprio **Centro di Cure Palliative** nel centro della città di Cuneo, che comprende un **giardino terapeutico** aperto alla popolazione e in particolare a malati e famiglie costretti ad affrontare patologie inguaribili.

Questo ambizioso progetto sarà possibile solamente grazie al supporto di tutti coloro che vorranno aiutare.

Si può contribuire con qualsiasi cifra, effettuando un bonifico bancario sul conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo, utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN: IT48Q 03239 01600 100000466928
Causale: Non solo Hospice